

Modena, li 25 Giugno 2018

SPETT.LI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n° 5 - 2018: Circolare mensile di Maggio

IN EVIDENZA:

ABILITAZIONE AL CANALE DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Al fine di utilizzare la fattura elettronica i contribuenti dovranno prima abilitarsi al canale di trasmissione e scegliere tra la posta elettronica certificata, un canale web fruibile attraverso il servizio "Fatture e corrispettivi", il servizio SdiCoop (un sistema di cooperazione amministrativa) e il sistema SdiFtp (un servizio di trasmissione dati tra terminali interconnessi). In riferimento al canale scelto, i contribuenti dovranno seguire la specifica procedura di collegamento o di accreditamento.
- Una degli interrogativi più frequenti riguarda la richiesta del codice identificativo Sdi. Al riguardo, occorre tenere presente che questo riguarda i servizi SdiCoop e SdiFtp, per i quali è necessario un vero e proprio accreditamento al sistema. Se è attivato l'accreditamento SdiCoop ovvero SdiFtp, la ricezione delle fatture elettroniche avverrà su canali dedicati; diversamente, il contribuente dovrà disporre di una Pec da comunicare al fornitore. Coloro che non intendono comunicare la Pec ai fornitori possono utilizzare la funzionalità web "Registrazione delle modalità prescelte per la ricezione delle fatture", accessibile dal servizio "fatture e corrispettivi".
- Per i piccoli contribuenti è stata predisposta una procedura semplificata attraverso il servizio "Fatture e corrispettivi", che permette di creare e inviare le fatture direttamente da web seguendo una procedura predefinita.

FATTURA ELETTRONICA

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e le procedure necessarie per l'emissione della fattura elettronica, il cui obbligo scatta dal 1.07.2018 nei settori di carburanti e subappalti pubblici, per essere generalizzato dal 1.01.2019.
- Il documento prevede l'obbligo di emissione nel formato previsto per la fattura elettronica verso la pubblica Amministrazione (Xml) e di effettuare la trasmissione anche avvalendosi di intermediari, solo mediante il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia stessa.

ELENCO AGGIORNATO DEI PAESI CHE SCAMBIANO DATI FISCALI CON L'ITALIA

- Mef e Agenzia delle Entrate, con il decreto ministeriale 26.04.2018, pubblicato in G.U., hanno aggiornato l'elenco dei Paesi che partecipano allo scambio fiscale di informazioni con l'Italia.
- In particolare, gli Stati che collaborano con l'Italia sono saliti a 101 con l'ingresso di Albania, Turchia, Bahamas, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Nigeria e Azerbaijan.

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA "ECOBONUS"

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti possono cedere il credito d'imposta cd. "Ecobonus" sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
- Allo stesso modo la cessione dell'Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette "Esco", ovvero società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
- È inoltre confermato il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no
- tax area, unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

INTERVENTI IN EDILIZIA LIBERA

- Il D.M. Infrastrutture 2.03.2018, in vigore dal 22.05.2018, indica 58 opere minori che si possono realizzare senza la richiesta di particolari permessi edilizi, purché nel rispetto dell'art. 6 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) cioè delle prescrizioni urbanistiche comunali, di tutte le normative di settore (antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, rischio idrogeologico, tutela dei Beni culturali e del paesaggio, ecc.). Per esempio, nel caso di lavori di tinteggiatura della facciata, l'autorizzazione non è necessaria, ma è obbligatorio rispettare il piano del colore.
- Non sono mai ammessi interventi in edilizia libera su immobili di interesse storico artistico.
- Per i beni paesaggistici è in vigore un elenco di 31 interventi ammissibili in edilizia libera, secondo il quale sono sempre ammesse:
 - le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici;
 - le opere esterne, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dei materiali esistenti.

Fattura elettronica

Attualmente l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni nei confronti degli enti pubblici e le operazioni con viaggiatori privati extra-Ue ex art. 38-quater D.P.R. 633/1972, queste ultime **dal 1.09.2018** (tax free shopping). L'obbligo di generale utilizzo della fattura elettronica decorre dal 1.01.2019; è anticipato al 1.07.2018 in relazione alle fatture emesse per le cessioni di **benzina o gasolio** utilizzati come **carburanti per motori** e per le prestazioni rese da **subfornitori e subappaltatori nell'ambito di contratti pubblici (salvo proroghe)**.

Intento palese dell'Amministrazione Finanziaria è quello di estendere l'obbligo della fatturazione elettronica a tutte le operazioni di scambio beni e servizi tra soggetti Iva e anche tra soggetti Iva e privati al fine ultimo di contrasto all'evasione. La fattura elettronica deve contenere le informazioni richieste dalla Direttiva 2006/112/CE e i requisiti previsti dall'art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972; deve osservare le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento previste dal D.M. 3.04.2013, n. 55. L'archiviazione documentale prevede la corretta gestione documentale del documento elettronico e il riversamento dei dati informatici dello stesso in un sistema di conservazione che ne assicuri l'autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità per il periodo prescritto dalle norme in materia.

SOGGETTI INTERESSATI

- Soggetti passivi residenti Iva.
- Soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia.
- Consumatori finali.

- Professionisti, lavoratori autonomi, ditte individuali.
- Società di persone.
- Società di capitali.
- Privati.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano regimi Iva particolari.

L'obbligo permane per le operazioni verso la pubblica Amministrazione (Telefisco 2018).

- Contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
- Contribuenti che applicano il regime forfetario.

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

- La fattura deve essere predisposta nel formato elettronico e trasmessa elettronicamente.
- Il soggetto passivo assicura l'**autenticità dell'origine**, l'**integrità del contenuto** e la **leggibilità** della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Tavola

Tipologie di fattura

Tipologie	Descrizione
Fattura elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Documento che: <ul style="list-style-type: none"> - nasce nel formato elettronico; - rispecchia i requisiti di integrità di contenuto, autenticità dell'origine e leggibilità; - per il quale vi è l'accettazione del destinatario.
Fattura cartacea	<ul style="list-style-type: none"> • Documento analogico (in genere emesso su supporto cartaceo). • Documento che nasce in formato elettronico ma privo dei requisiti di integrità di contenuto, autenticità e leggibilità (fattura in formato pdf o word non firmato elettronicamente).
Fattura creata elettronicamente	<ul style="list-style-type: none"> • Documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico. • Si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l'integrità di contenuto, l'autenticità e leggibilità ma per il quale, a differenza della fattura elettronica, non vi è l'accettazione del destinatario. <p>La fattura, se emessa in formato elettronico, si qualifica come fattura elettronica per l'emittente, restando invece cartacea per il ricevente.</p>

Iva su manutenzioni di immobili abitativi

La legge di Stabilità 2018 ha fornito un'interpretazione autentica, ai sensi dello Statuto del Contribuente, dell'art. 7, c. 1, lett. b) L. 488/1999, che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d) L. 5.08.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29.12.1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

NORMATIVA

Le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fruiscono dell'**aliquota agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.**

- Alla suddetta regola **fanno eccezione i "beni significativi"** la cui individuazione è effettuata tassativamente dal D.M. 29.12.1999.
- Su tali beni, l'aliquota Iva del 10% si applica solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**, considerato al netto del valore dei predetti beni.
- Sul residuo si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

- L'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%:
 - riguarda "le prestazioni di servizi complessivamente intese";
 - **si estende**, in linea generale, anche **alle materie prime, semilavorati, materiali di consumo** utilizzati per eseguire i lavori (oltre, ovviamente, alla cd. "manodopera"), dovendo tuttavia escludere i componenti e le parti staccate.

Tali beni **confluiscono nel valore della prestazione e non è necessaria una loro distinta indicazione in fattura.**

BENI SIGNIFICATIVI

Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua **in base all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.

In sostanza, le parti staccate non **connotate da un'autonomia funzionale** rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

- Come valore dei predetti beni deve essere assunto:
 - quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti;
 - tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle **materie prime** che della **manodopera** impiegata per la produzione degli stessi;
 - comunque, non può essere inferiore al **prezzo di acquisto** dei beni stessi.

PARTI STACCATE DI UN INFISO

Autonomia funzionale

- Costituiscono parte integrante dell'infisso stesso.
- Non devono essere ricomprese nel valore del bene significativo.

Senza autonomia funzionale

- Costituiscono parte integrante dell'infisso stesso.
- Il loro valore confluisce in quello del bene significativo (e non nel valore della prestazione).

FATTURA

- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare:
 - il **servizio** che costituisce l'oggetto della prestazione;
 - i **beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
- Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1.01.2018.
- Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Laddove il pagamento del corrispettivo avvenga in più soluzioni (acconti e saldo) il limite di valore dei beni significativi entro cui applicare l'aliquota Iva 10% è calcolato in relazione all'intero corrispettivo pattuito e non al singolo pagamento.

La fattura relativa a ogni pagamento deve, quindi, evidenziare il valore dei beni significativi corrispondente alla quota di corrispettivo pagato (acconto/saldo), con indicazione sia della parte di valore dei beni significativi assoggettata a Iva 10% sia di quella con Iva 22%.

DESTINATARI

- Committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse.

DECORRENZA

Dal 2018.

Fiscalità delle criptovalute

Nel 2009 nascono i bitcoin: una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale. Tale strumento ha un valore determinato unicamente dalla leva domanda-offerta e, per questo, nel giro di circa 9 anni si è assistito all'aumento esponenziale del valore. Di seguito, si forniscono le prime indicazioni in materia fiscale e di antiriciclaggio.

BITCOIN	Definizione	<ul style="list-style-type: none"> Il bitcoin per definizione è una criptovaluta, open source e disponibile per lo scambio virtuale. La criptovaluta, giuridicamente, è stata definita come un mezzo di pagamento semplice e su base volontaria; quindi non si può assimilare a una moneta, un valore immobiliare o una valuta elettronica.
	Pagamento on line	Il bitcoin consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura, grazie a tecnologie di tipo peer-to-peer che si fondano su "catene di blocchi" (blockchain), ossia computers di utenti disseminati in tutto il mondo sui quali si eseguono appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete.
DISCIPLINA FISCALE	Iva	L'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha chiarito che l'attività di commercializzazione di bitcoin è rilevante ai fini Iva, anche se le relative transazioni beneficiano dell'esenzione, data la sottostante finalità di mezzo di pagamento delle valute non tradizionali.
	Ires e Irap	<ul style="list-style-type: none"> I ricavi che derivano dall'attività di intermediazione, nell'acquisto e nella vendita di bitcoin, quale reddito d'impresa soggetto a tassazione ordinaria, sono soggetti a Ires e Irap, al netto dei costi inerenti a tale attività. In questo caso è necessario considerare il valore "normale" del bitcoin, dato dalla quotazione di mercato nell'esatto momento di chiusura dell'esercizio. Nel caso di offerta iniziale di moneta virtuale (Ico), la cui partecipazione dà diritto a ricevere una valuta virtuale, essa è suscettibile di generare un reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. c-ter Tuir). I proventi derivanti da titoli digitali ancorati a una valuta virtuale che replica una azione di risparmio (security token) costituiscono redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. h Tuir). La plusvalenza per chiusura del rapporto costituisce, invece, un reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. c-quinquies Tuir). Il provento derivante dai diritti (gettoni) che permettono l'utilizzo del servizio del programma informatico da cui derivano (utility token) è assimilabile a un reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. c-quater Tuir).
	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Le persone fisiche che acquistano e vendono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa beneficiano dell'esenzione da tassazione ai fini Irpef, poiché si configura come un'operazione "a pronti" e, quindi, carente di finalità speculative. Di conseguenza, gli esercenti attività di intermediazione non operano in qualità di sostituti d'imposta ai fini Irpef. Tuttavia, nel caso non manchino le finalità speculative, le plusvalenze rivenienti da trading su criptovalute potrebbero essere considerate come redditi diversi integralmente imponibili ai fini dell'imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna franchigia.
DISCIPLINA AI FINI ANTIRICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> L'Italia, in anticipo sul Parlamento Europeo, ha adeguato la disciplina dell'antiriciclaggio a causa del rischio di pseudo-anonimia che caratterizza gli operatori della blockchain. Sono stati, infatti, definiti la valuta virtuale e i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e questi ultimi sono stati individuati come soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio. Essendo impossibile seguire il denaro sul web, è emersa la necessità di registrarlo quando esce dal mondo reale o al momento dell'uscita dal mondo virtuale. Quindi, è stato introdotto l'obbligo di adeguata verifica della clientela a carico degli scambiatori (exchanger), ossia i soggetti che cambiano le criptovalute in moneta reale e viceversa, poiché tali soggetti sono gli unici in grado di identificare le persone che danno luogo a tali transazioni. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le criptovalute devono essere oggetto di comunicazione mediante il quadro RW e, precisamente, nella colonna 3 con il codice "14" (altre attività estere di natura finanziaria). Il controvalore in euro della valuta virtuale deve essere determinato al 31.12 del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata. La detenzione delle valute virtuali non è soggetta all'Ivafe, in quanto tale imposta deve essere applicata soltanto ai depositi e conti correnti di "natura bancaria". 	

Clausola di non trasferibilità negli assegni

Il D. Lgs. 231/2007 ha previsto la sanzionabilità dell'uso di assegni oltre una determinata soglia (al momento pari a 1.000 euro) privi della clausola di non trasferibilità. Dall'entrata in vigore del D. Lgs. 90/2017 le sanzioni previste sono comprese tra € 3.000,00 e € 50.000,00 per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti € 250.000,00. Tuttavia, vista la mancanza di proporzionalità di tale sanzione, è in corso la valutazione di una possibile modifica del regime sanzionatorio.

CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ	Disposizione	Secondo il D. Lgs. 231/2007 gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
	Motivazione	<ul style="list-style-type: none"> Un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo assimilabile a un titolo al portatore, ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso e, quindi, equiparabile al contante. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">Di conseguenza, è sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell'evasione fiscale.</div> <ul style="list-style-type: none"> Al contrario, l'apposizione del nome del beneficiario e l'utilizzo della clausola di non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.
	Assegni inferiori a € 1.000,00	Se l'importo è inferiore a € 1.000,00 l'assegno può circolare anche senza clausola, purché sia comunque indicato il nominativo del beneficiario.
	Imposta di bollo	Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera, ossia senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente di un'imposta di bollo di € 1,50 che la banca versa allo Stato.
SANZIONI		<ul style="list-style-type: none"> Fino al 4.07.2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (compreso tra il 1% e il 40%). In seguito a tale data, per gli assegni di importo pari o superiore a € 1.000,00 l'inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da € 3.000,00 a € 50.000,00. Nel caso in cui, al termine del procedimento, sia irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l'interessato, di chiedere la riduzione di 1/3: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad € 2.000.
	Oblazione	<ul style="list-style-type: none"> Il contribuente può scegliere di beneficiare dell'oblazione, ossia il meccanismo con cui si accetta la contestazione e concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché sia presentata la richiesta entro 60 giorni dalla data della contestazione e l'importo non sia superiore a € 250.000,00. In tale eventualità il contribuente dovrà versare € 6.000,00.
POSSESSO DI ASSEGNI PRIVI DELLA CLAUSOLA		<ul style="list-style-type: none"> Il contribuente che si troverà in possesso di libretti di assegni, rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in "forma libera" e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, potrà utilizzare i moduli di assegni del libretto: <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente per importi inferiori a € 1.000,00, apponendovi il nominativo del beneficiario; - per importi pari o superiori a € 1.000,00 unicamente previa apposizione, da parte del traente, all'atto di emissione dell'assegno, della dicitura "non trasferibile" e del nominativo del beneficiario.

Credito d'imposta 10% Irap per soggetti senza dipendenti

È riconosciuto un credito d'imposta, ai fini Irap, pari al 10% dell'imposta lorda a favore dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività, non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

Ai soggetti con dipendenti sono riconosciute le deduzioni Irap contenute nel quadro IS del modello Irap, pari alle spese sostenute in relazione al personale dipendente.

SOGGETTI	Interessati	<ul style="list-style-type: none"> Società di capitali (S.r.l., S.p.a., Sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali. Imprese individuali e società di persone (S.n.c., S.a.s.), incluse le società semplici (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato). Banche e altri enti/società finanziari. Imprese di assicurazione. Lavoratori autonomi (sia in forma individuale sia associata). Produttori agricoli titolari di reddito agrario [esclusi quelli in regime di esonero (volume d'affari annuo non superiore a € 7.000,00)]. 	
	Esclusi	<ul style="list-style-type: none"> Enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale. Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici. 	
REQUISITI	Assenza di dipendenti		<p>Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il beneficio può essere riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgono, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato). Inoltre, non deve essere operato alcun ragguglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell'anno, anche per un periodo di tempo limitato, lavoratori alle proprie dipendenze.
	CREDITO D'IMPOSTA	Misura	È pari al 10% dell'Irap lorda .
Deduzione forfetaria del 10%		La deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi del 10% dell'Irap riferibile agli oneri finanziari e il credito d'imposta in esame non sono in alcun modo correlati fra loro ; la deduzione forfetaria del 10%, pertanto, è calcolata sull'Irap versata nel periodo d'imposta (a titolo di saldo e acconto) assunta al lordo del credito d'imposta.	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo www.studioamz.it